

Indicazioni operative alla compilazione del Modulo B1

(eventi 4 e 5 settembre 2024 O.C.D.P.C. 1119 del 12/12/2024)

Le indicazioni del presente documento sono da intendersi come aggiuntive alle note esplicative a pag. 13 e 14 del Modulo B1, integralmente riportate nei riquadri al fine di facilitarne la lettura.

Il Mod B1 ha una **duplice funzione** e precisamente:

a) **Domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione** (D.lgs. 1/2018 art. 25, c.2, lett. c) – **per la sola abitazione principale abituale e continuativa.**

Può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare.

Il contributo per un importo massimo di € 5.000,00 potrà essere concesso **se ricorrono le condizioni specificate a pag. 2 delle presenti istruzioni.**

b) **Ricognizione dei danni subiti**, che consente di accedere al futuro contributo per il ripristino dell'unità abitativa con modalità e tempistiche da stabilirsi con successive ordinanze e può riguardare anche le abitazioni non principali.

Occorre compilare in modo esaustivo tutti i campi del Modulo B1 inserendo in calce alla sez. 9 **la data e la firma del richiedente.**

Nel caso di compilazione mediante utilizzo del modello editabile:

- non vanno introdotti nuovi campi o diciture.

- non vanno eliminate parti del Mod. B1, anche se non attinenti al singolo caso.

Frontespizio:

Il numero progressivo deve essere assegnato dal Comune in base all'ordine di arrivo delle domande allo scopo di individuare univocamente la pratica.

Sezione 1 – identificazione del soggetto dichiarante

SEZIONE 1 - Identificazione del soggetto dichiarante

- Nel campo definito "Il/la sottoscritto/a", il soggetto dichiarante è il proprietario dell'unità immobiliare oppure il conduttore o beneficiario, se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo, in tal caso risulta obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili (qualora di appartenenza del proprietario), unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è l'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, risulta obbligatorio allegare la delega dei condomini.
- Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.
- Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il presente modulo B.

Sezione 2 – Richiesta contributo prime misure di sostegno

(CONTRIBUTO PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE, IMPORTO MASSIMO € 5.000,00)

Requisiti:

- deve trattarsi di **abitazione principale abituale e continuativa del proprietario o di un terzo**;
Per “abitazione principale, abituale e continuativa” si intende quella in cui alla data dell’evento calamitoso risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- l’unità immobiliare deve essere **compromessa nella sua integrità funzionale** (punto 1 sez. 4 del Mod. B1 occorre indicare SI);
Per “Integrità funzionale” si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità (es. funzionalità di almeno un servizio igienico) Pertanto, **si può richiedere il contributo di primo sostegno anche qualora l’edificio non sia stato dichiarato inagibile**, ma abbia subito danni per i quali i suoi requisiti dimensionali e prestazionali **non siano più tali da poterlo considerare abitabile**.
- barrare la seconda casella della sezione 9 del Mod.B1 - “**DICHIARAZIONI**” indicando l’importo necessario (IVA compresa) per il ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione sulla base degli importi quantificati nelle tabelle 1 e 2 della sezione 7,

Occorre inoltre accertare che l’unità immobiliare **non rientri** tra le **cause di esclusione** di cui alla **sez. 6 del Mod. B1**.

N.B. Possono essere oggetto di domanda di contributo per immediato sostegno alla popolazione i ripristini alle aree esterne esclusivamente nel caso in cui i danni subiti impediscano il rientro in abitazione, o la fruibilità della stessa. In tal caso occorre barrare la quarta casella (sez. 2 del Mod.B1) “ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all’accesso dell’immobile” (es. unica strada di accesso, rimozione detriti).

Contributo per autonoma sistemazione (CAS) e contributo per immediato sostegno alla popolazione.

La richiesta del contributo per il ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione (seconda casella della sezione 9 del Mod.B1) **comporta automaticamente la rinuncia al contributo per l’autonoma sistemazione (CAS)**. Tale rinuncia è da intendersi come dichiarazione di non sovrapposizione, ovvero il contributo per immediato sostegno alla popolazione e il contributo per autonoma sistemazione (CAS) non possono sovrapporsi nel medesimo periodo.

Ad esempio un cittadino che fino ad una certa data abbia percepito il CAS e intenda eseguire o ha eseguito gli interventi funzionali al rientro nella propria abitazione principale abituale e continuativa, con riferimento ai quali faccia domanda per il contributo di immediato sostegno alla popolazione di cui alla lett.c), comma 2 , art.25 del decreto legislativo n. 1/ 2018 , non potrà più continuare a percepire il CAS dalla data in cui siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione.

SEZIONE 2 - Richiesta di contributo

Per “abitazione principale, abituale e continuativa” si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo a chi richiede il contributo l’onere di dimostrare la dimora abituale nell’abitazione.

In tale sezione per “Pertinenza dell’abitazione principale” si intende quella il cui ripristino risulta indispensabile per l’utilizzo dell’immobile (es. locale tecnico)

Se non si tratta di abitazione principale, tale sezione non va compilata e la presente domanda vale come ricognizione.

Per “aree e fondi esterni” si intende quell’area che appartiene alla medesima proprietà dell’immobile oggetto di domanda il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell’immobile stesso (es. strada di accesso, rimozione detriti)

Sezione 3 – Descrizione unità immobiliare

Nella presente sezione occorre indicare:

- 1) **l'indirizzo e i dati catastali dell'abitazione**, anche nel caso in cui i danni sia localizzati esclusivamente sulle pertinenze o sulle aree esterne.

- 2) se l'unità immobiliare è **abitazione principale**, del proprietario o di un terzo come definita nella sez. 1. *“l'abitazione principale è quella in cui il proprietario o il terzo alla data dell'evento calamitoso ha la residenza anagrafica e la dimora abituale”*, si possono verificare i seguenti casi:
 - Nel caso in cui il dichiarante sia proprietario di abitazione principale, utilizzata da un terzo ivi residente (locatario / usufruttuario / comodatario, ecc.), è opportuno che il dichiarante fornisca il nominativo del terzo e gli estremi del titolo (Es. contratto di affitto, comodato, atto, ecc.);

 - **Nel caso l'unità immobiliare non risulti abitazione principale la domanda vale solo come ricognizione dei danni** che potranno essere risarciti ai sensi del D.lgs. 1/2018 art. 25, c.2, lett. e), con modalità da stabilirsi con successive ordinanze;

 - **Nel caso di parte comune condominiale** il contributo di immediato sostegno alla popolazione è ammissibile unicamente se il danno occorso **impedisca il rientro in abitazione, o la fruibilità della stessa, almeno ad un soggetto che abbia la propria dimora principale abituale e continuativa (residenza) nello stabile.**
Se non è verificata tale condizione la compilazione del Mod.B1 vale unicamente come ricognizione dei danni.

- 3) Se le **pertinenze** sono strutturalmente connesse all'abitazione.

Una pertinenza danneggiata sita in cortile –es. box auto, deposito, ecc.... e **non collegata strutturalmente all'abitazione** non dà diritto a risarcimento.

SEZIONE 3 - Descrizione dell'unità immobiliare

- Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc....
- Per “altro diritto reale di godimento”, si intendono: l'usufrutto e l'uso.
- Per “parte comune condominiale”, si intendono anche le parti comuni di un edificio residenziale costituito, oltretutto da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva.

Sezione 4 – Stato dell’unità immobiliare

- La dichiarazione di **compromissione dell’integrità funzionale dell’unità immobiliare** è condizione per l’ottenimento del contributo per l’immediato sostegno alla popolazione, *in tal caso indicare SI al punto 1.*
- In caso di **evacuazione** occorre indicare se la sistemazione alloggiativa alternativa è avvenuta a spese proprie, a spese dell’Amministrazione Comunale o altro Ente, oppure tramite Contributo per l’Autonoma Sistemazione (**CAS**).
In quest’ultimo caso l’Amministrazione Comunale dovrà verificare i periodi temporali per cui è stato percepito il contributo CAS al fine di verificarne la compatibilità o meno con le misure di primo sostegno.

SEZIONE 4 – Stato dell’unità immobiliare

- Per “Integrità funzionale” si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità (es. funzionalità di almeno un servizio igienico)
- Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai VV.F.F..
- Per “ripristinata” si intende un’abitazione danneggiata a seguito degli eventi, nella quale in regime di anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la presente domanda abbia provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino della integrità funzionale della stessa.

Sezione 5 – Descrizione dei danni

Riportare una dettagliata descrizione dei danni all’unità immobiliare e alle relative pertinenze, dei beni mobili e dei vani **catastali principali** interessati dall’evento calamitoso.

Sezione 6 – Esclusioni

Si consiglia una attenta lettura di **tutta la sezione 6**, con particolare attenzione ai punti seguenti:

- danni alle pertinenze che si configurano come distinte unità strutturali rispetto all’unità abitativa;
- danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all’accesso al fabbricato o ad evitarne la delocalizzazione;
- danni a fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie;
- danni a fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati.
- danni a fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione

N.B. la sezione 6 non prevede compilazioni, non barrare le casistiche ivi elencate.

SEZIONE 6 - Esclusioni

- Per “pertinenze” si intendono, ad esempio, garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ecc.
- Per edifici “collabenti” si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l’accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate. Essi sono accatastati nell’apposita categoria catastale F/2 “unità collabenti”

Sezione 7 – Quantificazione della Spesa

Tab. 1 e Tab. 2

Riportare dettagliatamente le somme stimate/sostenute, Iva compresa,

- per il ripristino dell'immobile (Tab.1) e per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili
- per la fruibilità immediata dell'immobile (Tab. 2)

Gli importi stimati e le spese sostenute indicate nelle Tabelle 1 e 2 verranno considerate come **tetto massimo** su cui calcolare il contributo, **sia che si richieda il contributo per l'immediato sostegno alla popolazione** (massimo di € 5.000,00) **sia per la ricognizione complessiva dei danni** per la determinazione degli eventuali contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo.

Tab. 3

Le somme indicate nella (Tab. 3) sono relative solamente alla quantificazione dei costi nel caso di **abitazioni distrutte da ricostruire in sito o in altro sito** (delocalizzazione) sono valide per la sola **ricognizione dei danni**.

Limitatamente alle **abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora** nella Tab. 3 del Mod. B1 non sia indicato alcun importo, per ragioni dovute alla impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla successiva domanda di cui al D.lgs. 1/2018 art. 25, c.2, lett. e), unitamente alla perizia asseverata, **dovrà essere allegato:**

- a) per le abitazioni **ricostruibili in sito** e per quelle **da delocalizzare** tramite costruzione in altro sito, un apposito **quadro economico di progetto** redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;
- b) per le abitazioni da **delocalizzare mediante acquisto** di un'altra abitazione, **il contratto preliminare o definitivo di acquisto o**, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto.

SEZIONE 7 – Quantificazione dei costi stimati o sostenuti

- Per "elementi strutturali" si intendono strutture verticali, solai, scale, tamponature.
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, contro-soffittature, tramezzature e divisori in genere.
- Per "serramenti interni ed esterni" si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
- Nella voce "impianto elettrico" si ricomprendono anche gli impianti: citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN e di climatizzazione.
- Per "Area e fondo esterno" si intendono le aree sulle quali effettuare le spese strettamente connesse alla rimozione delle condizioni che impediscono la fruibilità dell'immobile.
- La compilazione della Tabella 3 è alternativa alla compilazione delle Tabelle 1 e 2.

Sezione 8 – Indennizzi assicurativi, stato di legittimità, nesso di causalità e ulteriori danni

Barrare obbligatoriamente:

- se si ha titolo o meno all'ottenimento di indennizzi assicurativi;
- che l'unità immobiliare non sia stata realizzata in difformità o in assenza di titoli abilitativi (*vedere sez. 6 punto d) del Mod. B1*);
- il nesso di causalità con l'evento calamitoso;
- di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui alla sezione 6 del Mod. B1;
- di non aver diritto a ricevere altri contributi per il ripristino dell'immobile.

Barrare le altre dichiarazioni se ricorrono i seguenti casi:

- danni a beni mobili non registrati;
- unità immobiliare già danneggiata da precedenti eventi;

Sezione 9 – Dichiarazioni

Barrare:

- **La prima casella** qualora il Mod. B1 sia prodotto ai fini della **ricognizione** per accedere al futuro contributo per il ripristino dell'unità abitativa di cui al D.lgs. 1/2018 art. 25, c.2, lett. e);
- **La seconda casella**, per richiedere il **contributo per l'immediato sostegno alla popolazione** (massimo € 5.000,00) vedere pag. 2.

*N.B. se si intende richiedere sia il contributo di immediato sostegno alla popolazione sia partecipare alla ricognizione per accedere al futuro contributo per il ripristino dell'unità immobiliare di cui al D.lgs. 1/2018 art. 25, c.2, lett. e) occorre **barrare entrambe le opzioni.***

Il Mod. B1 va sottoscritto con data e firma.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO B1

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*
- copia verbale assemblea condominiale (obbligatoria per delega all'amministratore per presentare la domanda di contributo)
- dichiarazione del proprietario (*autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili del proprietario, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo*) **
- delega dei condomini**
- delega dei comproprietari **
- perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
- documentazione fotografica **
- altro

* *Documentazione obbligatoria*

** *Documentazione da allegare solo se disponibile*